

**GIURISPRUDENZA CASA****PARZIARIETÀ E OBBLIGAZIONI**

«In riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi, in difetto (ha detto la Cassazione nella sentenza, inedita, n. 14530/17) di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condòmini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione alle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie».

*a cura dell'Ufficio legale  
della **Confedilizia***

